

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale è prestata nella forma "CLAIMS MADE" a coprire le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi contro l'Assicurato durante il periodo di validità della polizza e dall'Assicurato denunciante all'Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di validità della polizza, cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altre persone;
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicuratori/ Sottoscrittori :	Alcuni membri dei Lloyd's di Londra, Sottoscrittori della presente Assicurazione
Broker:	Il broker di Assicurazione la Spett.le MAG JLT SPA a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Parti:	Gli Assicuratori e il Contraente e/o Assicurato.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
Questionario/ Proposta:	Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto alla data di effetto del contratto di tutte le notizie e informazioni ritenute necessarie per la valutazione del Rischio. Il Questionario, o Proposta, forma parte integrante del presente contratto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1) Dichiarazioni inesatte e reticenze

Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

Art. 2) Forma dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni del presente contratto di assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 3) Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia, sino alla scadenza.

Art. 4) Diminuzione del rischio

Nel caso di una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento del contratto di assicurazione, avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinunceranno al diritto di recesso.

Art. 5) Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più contratti di assicurazione, l'Assicurato o il Contraente devono dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri stipulati. In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dal presente contratto di assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 6) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione.

In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7) Richiesta fraudolenta

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui al presente contratto di assicurazione.

Art. 8) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex o telegramma:

- a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: al Corrispondente dei Lloyd's di Londra tramite il quale è stato effettuato il contratto di assicurazione o al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.
- b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato: all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

Art. 9) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- a) dagli Assicuratori, o da un Perito da questi incaricato con il Contraente o da una persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo

Perito, e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti.

Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine sono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.

Art. 10) Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 delle Condizioni Speciali.
- d) procedere alla stima del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 9 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle suddette operazioni peritali, svolte secondo quanto indicato alla lettera d), sono vincolanti per le Parti, salvo errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.11) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'indennizzo entro 60 Giorni dalla data di firma della quietanza liberatoria da parte dell'Assicurato.

Art.12) Domande giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's di Londra al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro: "Gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal presente contratto di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's.

Art.13) Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Art.14) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.15) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Le presenti Condizioni Particolari e Speciali prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali

CONDIZIONI PARTICOLARI

Preambolo

Premesso che l' "Assicurato" ha fatto pervenire ai Sottoscrittori del presente contratto un Questionario scritto, recante la data indicata nel Modulo, contenente vari particolari e dichiarazioni ed ha fatto inoltre pervenire altre informazioni scritte, i dati contenuti nel Questionario e quant'altro fornito costituiscono, di comune accordo, la base di questo contratto e sono da considerarsi come parte integrante dello stesso.

Oggetto dell'Assicurazione

Gli Assicuratori, ai termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal presente contratto di assicurazioni, si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per le somme (capitale, interessi e spese) che questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento, per Perdite Patrimoniali e Danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano il risultato di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commessi

- dall'Assicurato;
- da dipendenti e/o dirigenti dell'Assicurato;
- da qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell'Assicurato stesso,

e imputabile a colpa professionale nell'esercizio dell'attività esercitata dall' Assicurato.

L'attività esercitata dall' Assicurato è quella dichiarata nel Questionario, allegate note esplicative e come descritta nella SCHEDA DI POLIZZA.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente abilitato allo svolgimento di tale attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

A deroga delle disposizioni del Codice Civile, s'intendono inclusi nella copertura i reclami per perdite patrimoniali e danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da colpa grave dell'Assicurato, colpa grave e/o dolo dei dipendenti e/o dirigenti dell'Assicurato o di qualsiasi altra persona, Società o Ditta che agisca in nome o per conto dell'Assicurato stesso, fermo restando comunque ed in ogni caso l'esclusione del dolo degli amministratori e partners dell'Assicurato come specificato all'esclusione 6-c del presente contratto.

Costi e spese di difesa

Gli Assicuratori si impegnano a pagare tutte le spese, purché da Loro approvate, per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato, fermi i limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione del Terzo danneggiato sono a carico degli Assicuratori nei limiti del quarto della somma assicurata ed in aggiunta alla somma assicurata come indicato nel Modulo di

polizza.

Diffamazione e calunnia

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, a causa di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali da parte compiute dall'Assicurato, dei dipendenti dell'Assicurato, dei dirigenti dell'Assicurato in relazione alla sua attività professionale.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un limite di indennizzo e con franchigie come da SCHEDA DI POLIZZA, Sezione sottolimiti "Diffamazione e Calunnia".

Massimale - Limite di indennizzo

Gli Assicuratori in nessun caso pagheranno una somma superiore a quella indicata nella SCHEDA DI POLIZZA per uno o più sinistri accaduti durante il periodo di Durata del contratto di assicurazione (si precisa che i sinistri si intendono inclusivi dei costi o delle spese per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato).

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall'art. 1917, comma 3, del codice civile.

Scoperto e Franchigia

È altresì previsto che gli Assicuratori saranno responsabili unicamente per la parte di ciascuna richiesta di risarcimento (che ai fini della presente clausola include costi e spese nelle quali l'Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna richiesta di risarcimento) che eccede l'ammontare della Franchigia indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originata da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un'unica Franchigia e ad un unico Massimale.

Pertanto se gli Assicuratori incorreranno in spese che, in virtù della presente clausola, ricadono sotto la responsabilità dell'Assicurato, tale ammontare dovrà essere immediatamente rimborsato agli Assicuratori da parte dell'Assicurato stesso.

Perdita dei documenti cartacei

Qualora nel corso del periodo di assicurazione si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa di documenti, quali definiti da questa clausola, inerenti l'attività professionale dell'Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di Terzi per i quali l'Assicurato ed i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:

- a. la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato a seguito di tali eventi;
- b. i costi e le spese sostenute ed approvate dai Sottoscrittori per indagini, difesa legale e liquidazione sostenute per resistere alle azioni promosse da Terzi danneggiati contro l'Assicurato;
- c. il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente nominata dagli Assicuratori ed approvata dall'Assicurato.

Definizione di documenti:

Ai fini della presente garanzia per documenti si intende ogni documento cartaceo e non, pertinente all'attività professionale dell'Assicurato, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

La presente garanzia non opera quando una delle seguenti condizioni si verifica:

- (a) in occasione della presenza di contratto di assicurazione separata che copre gli enti assicurati.
- (b) dolo dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere per Legge;
- (c) a seguito di incendio, esplosione, scoppio, direttamente od indirettamente occasionato da, o in conseguenza di, atti di terrorismo;
- (d) usura, graduale deterioramento, azione di parassiti e roditori

E' condizione essenziale di operatività di garanzia degli Assicuratori, che l'Assicurato, fuori gli orari normali di lavoro. dovrà conservare tutti i documenti in un locale chiuso e mantenere duplicati dei dati di computer in separata sede.

Limiti e Franchigie come da SCHEDA DI POLIZZA, sezione Sottolimiti "Perdita di Documenti"

Qualifica di Terzi

Si precisa che per "Terzi" si intendono tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato con esclusione:

- del coniuge, dei figli e dei familiari conviventi,
 - dei suoi legali rappresentanti, associati o contitolari, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado;
 - delle persone giuridiche di cui l'Assicurato sia:
 - a) titolare, contitolare o rappresentante di fronte alla legge; oppure
 - b) direttamente o indirettamente- azionista di maggioranza o controllante ai sensi del codice civile; oppure
 - c) o in cui abbia un interesse finanziario o esecutivo; oppure
 - d) controllato e/o a cui sia collegato ai sensi del Codice Civile,
- a meno che il sinistro non sia originato da una richiesta di risarcimento di un Terzo indipendente

Validità temporale - Retroattività - Claims Made

Il presente contratto di assicurazione tiene indenne l'Assicurato per i danni derivanti da comportamenti posti in essere per la prima volta in data posteriore alla data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA alla voce "Retroattività" e a condizione che il reclamo sia stata presentato per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciato agli Assicuratori durante il periodo di validità del presente contratto.

Validità Territoriale

Il presente contratto di assicurazione vale per le richieste di risarcimento relative ad atti o fatti commessi nei paesi indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Azioni Legali

Il presente contratto di assicurazione vale per le richieste di risarcimento, sia iniziali che successive, presentate nelle corti o tribunali dei paesi indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

Garanzia a favore degli eredi o dei legali rappresentanti

In caso di morte di una persona assicurata, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli eredi o i suoi rappresentanti legali, alle condizioni previste dal presente contratto ed a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell'Assicurato.

Responsabilità personale dei dirigenti e dipendenti

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne (nei termini, condizioni ed esclusioni del presente contratto di assicurazione) i dipendenti ed i dirigenti dell'Assicurato stesso, a condizione che questi ultimi rispettino gli obblighi previsti a carico dell'Assicurato.

Definizione di Reclamo

Per "reclamo" si intende:

- (a) qualsiasi azione legale o altra richiesta di indennizzo o azione incrociata o azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia, errori e omissioni commesse o;
- (b) qualsiasi comunicazione scritta ricevuta dall'Assicurato e riferentesi a possibili negligenze, imprudenze o imperizia, errori e omissioni commesse.

Periodo di Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione cesserà automaticamente alla data di scadenza indicata nel modulo, senza obbligo di disdetta. Le eventuali condizioni e gli eventuali termini di rinnovo potranno essere concordati in occasione di ciascuna scadenza annuale dalle Parti.

Clausola di pagamento premio

Il premio per il periodo assicurativo è fissato come indicato dai Sottoscrittori nel Modulo di polizza.

Il premio non è soggetto a regolazione se non espressamente richiesto dai Sottoscrittori e concordato tra le parti.

- L'Assicurato si impegna a pagare il premio agli Assicuratori mediante versamento dello stesso, per il tramite del proprio Broker, alla Rappresentanza Generale dei Lloyd's (ufficio di Milano).
- Il pagamento dovrà essere effettuato entro massimo 30 giorni dalla data di effetto di questa contratto (o in relazione a qualsiasi premio addizionale, pagamento rateale, dalla data di effetto dello stesso).

Questo contratto di assicurazione potrà essere cancellato da parte dei Sottoscrittori per mancato pagamento del premio tramite notifica per iscritto all'Assicurato e/o al Broker dell'Assicurato. Verrà presupposto che tale notifica sia dovutamente ricevuta il giorno dopo l'invio via posta se spedita con lettera prepagata indirizzata al corretto ultimo conosciuto indirizzo dell'Assicurato e/o del Broker dell'Assicurato. A scanso di equivoci la notifica conterrà la specifica della data di cancellazione non meno di 30 giorni dalla data della notifica stessa. Il pagamento del premio ai Sottoscrittori dopo la data di cancellazione non costituirà un atto di ristabilimento del contratto di assicurazione a meno che non sia espressamente accordato per iscritto dai Sottoscrittori.

In caso di cancellazione, il premio sarà dovuto ai Sottoscrittori su base pro-rata per il periodo in cui i Sottoscrittori avevano dato copertura al rischio. Ad ogni modo, nel caso in cui i Sottoscrittori ricevano notifica al momento o prima della data di cancellazione di qualsiasi tipo di perdita, sinistro, avvenimento o circostanza che potrebbe dar luogo a sinistro, allora l'interopremio dovrà essere pagato immediatamente ai Sottoscrittori.

CONDIZIONI SPECIALI

Art.1) DENUNCIA DI SINISTRO

- (a) L'Assicurato dovrà denunciare per iscritto agli Assicuratori, non appena ne sia venuto a conoscenza:
 - 1.1 qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi;
 - 1.2 qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all'intenzione di Terzi di ritenerlo responsabile

in relazione all'attività coperta dalla presente assicurazione;

1.3 ogni altra Circoſtanza, di cui l'Assicurato ſia venuto a conoscenza, che poſſa ragionevolmente far prevedere una richiesta di riſarcimento da parte di Terzi, fornendo dettagliate informazioni ſu talicircoſtanze.

Se gli Assicuratori ſaranno meſſi al corrente delle circoſtanze indicate ai precedenti punti 1.2 e 1.3, ogni eventuale conſeguente richiesta di riſarcimento ſi conſidererà come avvenuta e regolarmente denunciata durante il periodo di assicurazione incorſo.

(b) L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, a richiesta degli Assicuratori, tutte le informazioni e l'assistenza del caso. L'Assicurato dovrà informare gli Assicuratori della neceſſità di informare Terzi dell'eſiſtenza del contratto di assicurazione e dovrà ottenere il conſenſo dagli ſteſſi prima di ogni notificazione.

Art. 2) GESTIONE DEL SINISTRO

Senza il previo conſenſo ſcritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere ſue responsabilità, definire o liquidare danni, o ſostenere ſpeſe a riguardo pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la ſteſſa ceaſazione dell'assicurazione ai ſenſi degli art. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Gli Assicuratori hanno la facoltà di aſſumere a nome dell'Assicurato, in quaſiſi momento, la gestione della lite, ſia in ſede ſtragiudiziale che giudiziale.

L'Assicurato non è tenuto a reſiſtere ad un'azione legale di Terzi, ſalvo che tale azione non ſia conſiderata infondata da un legale nominato di comune accordo tra Assicurato ed Assicuratori.

Qualora l'Assicurato non accettate una tranſazione ſuggerita e raccomandata dagli Assicuratori potrà, a ſuo riſchio e ſpeſe, reſiſtere alle preteſe del Terzo e/o proſeguire l'eventuale azione legale. In tal caſo gli Assicuratori non ſaranno tenuti a pagare più dell'ammontare che avevano ſuggerito di offrire in tranſazione.

Art.3) RIVALSA

Gli Assicuratori ſono ſurrogati, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti dell'Assicurato.

Gli Assicuratori rinunciano tuttavia a rivalerſi verſo impiegati, dirigenti, ed in via generale verſo tutte le perſone di cui l'Assicurato ſteſſo debba riſpondere per Legge, ſalvo il caſo di dolo.

Art.4) REGOLAZIONE

Nell'eventualità che il premio per queſto contratto di assicurazione ſia ſtato calcolato ſulla baſe di dati ſtimati forniti dall'Assicurato, l'Assicurato dovrà tenere una contabilità accurata contenente tutti i dati relativi alla formulazione della ſtima, e dovrà permettere l'iſpezione dei relativi dati da parte degli Assicuratori o dei rappreſentanti da queſti nominati.

L'Assicurato dovrà inoltre, entro trenta giorni dalla ſcadenza del periodo di assicurazione, fornire tutti i dati e le informazioni che potrebbero eſſere richieſti dagli Assicuratori.

Il premio finale per il periodo di assicurazione ſarà di conſeſuenza regolato ſui dati aggiornati, la differenza tra il premio finale ed il premio minimo a deſiſto ſtabilito nel modulo dovrà eſſere pagato dall'Assicurato.

Nell'eventualità che tale differenza ſia negativa, all'Assicurato non verrà riſborsata alcuna cifra.

Art.5) OSSERVANZA DEI TERMINI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

E' condizione precedente a quaſiſi responsabilità da parte degli Assicuratori che l'Assicurato oſſervi diligentemente e ſi attenga a tutti i termini e condizioni del preſente contratto che richiedono l'oſſervanza da parte dell'Assicurato.

Art.6) ESCLUSIONI *(ciascun titolo dei vari punti ha il ſolo ſcopo di facilitare l'identificazione di ciaſcuna eſcluſione):*

Il presente contratto di assicurazione non vale per le richieste di risarcimento

(Responsabilità del datore di Lavoro)

- (a) direttamente o indirettamente derivanti da danni a dipendenti, dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell'Assicurato per morte, lesioni personali, malattie o invalidità;

(Terreni, fabbricati, aeromobili, veicoli a motore e natanti)

- (b) direttamente o indirettamente derivanti da proprietà, possesso o uso di terreni, fabbricati, aeromobili, veicoli a motore e natanti;

(Dolo)

- (c) direttamente o indirettamente derivanti da dolo dell'Assicurato, ferma rimanendo la risarcibilità dei danni dovuti a dolo dei dipendenti con esclusione degli amministratori e partner dell'Assicurato;
Limiti e Franchigie come da SCHEDA DI POLIZZA, sezione Sottolimiti "Dolo dei Dipendenti".

(Marchi, brevetti, etc)

- (d) derivanti da violazione di norme su marchi e brevetti, diritti intellettuali, "Passing off" e "Registered design".

(Responsabilità contrattuali non previste dalla legge)

- (e) direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatagli dalla Legge;

(Responsabilità civile Terzi per prodotti)

- (f) derivanti da vendita, riparazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti;

(Responsabilità civile Terzi generale)

- (g) direttamente o indirettamente derivanti da danni cagionati a Terzi per morte, lesioni personali, malattie o invalidità e per danneggiamenti a cose;

(Insolvenza e Fallimento)

- (h) direttamente o indirettamente derivanti da insolvenza e/o fallimento dell'Assicurato;

{Inquinamento)

- (i) direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo;

(Fatti pregressi già noti all'Assicurato ma non ancora reclamati da Terzi)

- j) derivanti da richieste di risarcimento dipendenti da fatti pregressi noti all'Assicurato prima della decorrenza di questo contratto e non comunicate agli Assicuratori all'atto della stipula;

(Radiazioni e esplosioni nucleari)

- (k) direttamente o indirettamente derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;

(Azioni Legali)

- (l) derivanti da azioni legali che siano intentate in territori diversi da quelli indicati nella SCHEDA DI POLIZZA, o anche quando l'azione legale sia intentata in tali territori al fine di deliberare e rendere esecutiva una sentenza promulgata in Paesi

diversi da quelli indicati nella SCHEDA DI POLIZZA;

(Multe e penalità)

- (m) derivanti da obbligazioni di natura fiscale, multe, ammende, indennità di mora o altre simili pene di carattere pecuniario, inflitte direttamente all'assicurato

(Gestione di assicurazioni)

- (n) conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;

(Guerra e terrorismo)

- (o) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

- (p) *(Fluttuazioni di mercato)*

che abbia fondamento od origine, diretta o indiretta o che sia la conseguenza o comunque riguardi svalutazione o perdita di investimenti qualora tali svalutazioni o perdite siano il risultato di tendenze normali o anormali o fluttuazioni normali o anormali di azioni societarie, di strumenti finanziari o di altri mercati che sono fuori dal controllo o dall'influenza dell'Assicurato

(Asbesto, fungo, muffa, spora o microtossina)

- q) direttamente o indirettamente derivanti da o che risultino, o che siano la conseguenza di, o che siano coinvolti in qualsiasi modo con
- (i) asbesto, o qualsiasi materiale che contenga amianto in qualsiasi forma o quantità; o
 - (ii) la presente, potenziale, presunta o possibile formazione, crescita, presenza, emissione o dispersione di qualsiasi tipo di fungo, muffa, spora o microtossina di qualsiasi tipo

ART. 7) ARBITRATO

In caso di divergenze sulla natura dell'errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale che risiederà presso la sede dell'Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra professionisti, o comprovati esperti, con almeno 10 anni di esperienza nel campo di attività svolta dall'Assicurato e per i quali non sussista un conflitto di interessi con le Parti rappresentate.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Assicurato. Nel caso in cui una Parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale.

Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.

Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e verifiche di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche qualora uno dei componenti si rifiutasse di firmare il relativo verbale. Il Collegio è altresì competente a decidere, qualora l'Assicurato abbia pagato il danneggiato senza il consenso degli Assicuratori, se tale comportamento è stato posto in essere al fine di evitare un danno maggiore per gli Assicuratori stessi. La presente procedura costituisce vincolo per le Parti, le quali rinunciano espressamente ad adire l'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno.

ART. 8) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del contratto al Broker **MAG JLT spa**, iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) con numero B000400942 e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla **MAG JLT spa** stessa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente al Corrispondente dei Lloyd's - **MAG JLT spa** – il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

La **MAG JLT spa**, in forza di accordi sottoscritti, è autorizzata ad incassare i premi da tutte le imprese di assicurazione di cui intermedia i contratti e, laddove richiesto, effettua le comunicazioni d'incasso alle imprese di assicurazione per garantire sempre l'effetto liberatorio per il cliente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker – in nome e per conto dell'Assicurato – si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker s'intenderà come fatta alla Compagnia, restando obbligo del Broker il pronto inoltro alla Compagnia della comunicazione stessa.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A. ESCLUSIONE DELL'AMIANTO E MUFFE TOSSICHE

La presente assicurazione non copre la responsabilità direttamente o indirettamente causata o derivante da, attribuibile o connessa a:

- a) amianto, o qualsiasi materiale contenente amianto in qualsiasi forma o quantità ; o
- b) la reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere; o
- c) qualunque azione da chiunque intrapresa in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere. Tali azioni includono l'accertamento, l'indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine; o
- d) qualsiasi ordinamento governativo o regolatorio, disposizione, direttiva, mandato o decreto che richieda interventi da parte di chiunque in risposta alla reale, potenziale, presunta, o minacciata formazione, crescita, presenza, emissione, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore o micotossine di qualunque genere. Tali azioni includono l'accertamento, l'indagine, la ricerca, la verifica, la scoperta, il monitoraggio, il trattamento, il porre rimedio a o la rimozione di tali funghi, muffe, spore o micotossine.

B. ESCLUSIONE DEL RISCHIO GUERRA E DEGLI ATTI TERRORISTICI NMA 2918

In deroga a quanto stabilito dalle condizioni di polizza o da qualsiasi appendice alla stessa, viene stabilito che questa assicurazione esclude qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, derivanti da o associati a quanto sottoindicato, indipendentemente da altre cause concomitanti o conseguenti alla perdita:

1. guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, sommosse, rivolte, potere militare o usurpato;
2. qualunque atto terroristico,

Ai fini di questa appendice, per atto terroristico si intende un atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o violenza e/o alla minaccia dello stesso da parte di una persona o gruppo/i di persone, che agiscano da sole o per conto di o in associazione con una qualsiasi organizzazione/i o governo/i, che venga commesso per ragioni politiche, religiose, ideologiche o similari ivi inclusa l'intenzione di influenzare qualunque governo e incutere paura nella popolazione o parte di essa.

Si intendono altresì escluse le perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o associate a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, reprimere qualsiasi atto terroristico o comunque relative alle Sezioni 1 e 2 sopra indicate.

Nel caso in cui gli Assicuratori dichiarino che per via di questa esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non verrà coperta da questa assicurazione, l'onere di provare il contrario spetta all'Assicurato.

Nel caso in cui una parte qualsiasi di questa appendice venga ritenuta nulla e priva di effetto, la restante parte rimarrà valida ed in vigore.

TERRORISM EXCLUSION

It is understood and agreed that this Policy shall be amended as follows :

- 1) By adding to the exclusions the following exclusion:
“any loss of or damage to Property or legal liability arising directly or indirectly as a result of or in connection with terrorism (including, without limitation, contemporaneous or ensuing loss or damage or legal liability caused by fire and/or looting and/or theft)”
- 2) By adding to the definitions the following definition :
“terrorism means any act or acts of force and/or violence :
 - i For political, religious or other ends, and/or
 - ii Directed towards the over-throwing or influencing of the Government de jure or de facto; and/or
 - iii For the purpose of putting the public or any part of the public in fear“**By any person or persons acting alone or on behalf of or in connection with any organisation”**
- 3) In any claim and in any action, suit or other proceedings to enforce a claim under this Policy the BURDEN OF PROVING that such claim does not fall within the Terrorism Exclusion set out above shall be upon the Assured.

All other terms and conditions of the Policy shall remain unaltered.

C. ESCLUSIONE DI ASSICURATO CONTRO ASSICURATO

Vista la pluralità di Assicurati riportati nella SCHEDA DI POLIZZA si precisa tra le Parti che gli Assicuratori non rispondono per Richieste che un Assicurato *muova* contro un altro Assicurato a meno che la Richiesta originaria non pervenga da un Terzo indipendente;

D. ESTENSIONE PER DIFFAMAZIONE E CALUNNIA 03/94 lsw433

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per danni, costi e spese, che questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a causa di diffamazione o calunnia a seguito di dichiarazioni scritte o verbali da parte:

- > dell'Assicurato;
- > dei dipendenti dell'Assicurato;
- > dei Dirigenti dell'Assicurato;

in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e descritta nella SCHEDA DI POLIZZA

Limiti e Franchigie come da SCHEDA DI POLIZZA, sezione Sottolimiti "Diffamazione e Calunnia"

CLAUSOLE VESSATORIE

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute delle

Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 1 dichiarazioni inesatte e reticenze
Art. 5 assicurazione presso diversi assicuratori;
Art. 6 recesso in caso di sinistro
Art. 9 procedura per la valutazione del danno;
Art. 10 mandato dei periti
Art. 11 pagamento dell'indennizzo

Condizioni Particolari:

Oggetto dell' assicurazione;
Validità temporale, retroattività - Claims Made;
Periodo di Assicurazione

Condizioni Speciali

Art.5) Osservanza dei termini del contratto di assicurazione;
Art.6) Esclusioni;
Art.7) Arbitrato;